



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 20.05.1998
COM(1998) 324 def.

98/0190 (CNS)

1. PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 259/68, CHE DEFINISCE LO STATUTO DEI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE, IL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DI TALI COMUNITÀ E GLI ALTRI REGOLAMENTI E REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI A DETTI FUNZIONARI E AGENTI PER QUANTO RIGUARDA LA FISSAZIONE DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E ALTRI DIRITTI PECUNIARI IN EURO.

Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 260/68 RELATIVO ALLE CONDIZIONI E ALLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA STABILITA A PROFITTO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee.

3. PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N. 122/66 DEI CONSIGLI RELATIVO ALLA FISSAZIONE DELL'INDENNITÀ DI TRASPORTO.

Presentata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 65 paragrafo 3 dello Statuto.

4. PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 300/76 DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE INDENNITÀ CHE POSSONO ESSERE CONCESSE NEL CONTESTO DI UN SERVIZIO CONTINUO O A TURNI.

Presentata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 56 bis dello Statuto.

Relazione

MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO E AGLI ALTRI REGOLAMENTI PER ANTICIPARE AL 1°.1.1999, NEI PAESI CHE ADOTTANO L'EURO, LA FISSAZIONE IN EURO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E ALTRI DIRITTI PECUNIARI.

1. QUADRO STATUTARIO

- (1) Lo statuto, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità e il regolamento n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee costituiscono la base della normativa comunitaria per quanto riguarda la fissazione e il pagamento delle retribuzioni, delle pensioni e degli altri diritti pecuniari dei funzionari e altri agenti.
- (2) Gli importi della retribuzione e della pensione (importi indicizzati, indennità) e quelli delle ritenute obbligatorie previste dallo Statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione (contributi, imposta ...) sono attualmente espressi in Bef.
- (3) All'importo netto, convertito in valuta nazionale ad un tasso di cambio fisso, è applicato un coefficiente correttore. Il risultato di questa combinazione è la parità economica che compensa la differenza del costo della vita rispetto a Bruxelles.

2. EFFETTI DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

- (4) Il 17 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n.1103/97¹ del Consiglio, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro. Nel 1998, non appena sarà stato deciso l'elenco dei paesi partecipanti, il Consiglio procederà all'adozione del regolamento ... / 98 relativo all'introduzione dell'euro, in base all'articolo 109 L § 4 terza frase. Il contenuto di questo regolamento ha già formato oggetto di un accordo politico².
- (5) A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro sarà la moneta dei paesi partecipanti. Durante questo periodo transitorio, l'euro esisterà sotto varie forme. Ci sarà in primo luogo l'unità euro e la sua suddivisione decimale, "il cent" e, in secondo luogo, le unità monetarie nazionali, che costituiranno suddivisioni non decimali dell'euro. Dei riferimenti a importi in euro senza indicazione dell'unità (unità euro o unità monetaria nazionale) devono dunque di norma essere considerati come riferimenti a importi espressi in unità euro.
- (6) A partire dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 8 (3) del regolamento ... / 98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro, qualsiasi importo denominato

¹ GU L 162 del 19.06.97 p. 1

² Risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 - GU C 236/7 del 02.08.97 p. 1

nell'unità euro o nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro partecipante, e pagabile in questo Stato membro mediante accredito del conto del creditore, può essere pagata dal debitore indifferentemente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro in questione. L'istituto di credito del beneficiario ha l'obbligo di conversione quando l'importo ricevuto è denominato in un'unità diversa da quella del conto del beneficiario.

- (7) Alla fine del periodo transitorio (a partire dal 1°1.2002) tutti gli importi che compongono la retribuzione (attualmente espressi in Bef) nonché i tassi di cambio e i coefficienti correttivi dovranno essere intesi come importi in euro, applicando il tasso di conversione che sarà applicato al franco belga, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento ... / 98 relativo all'introduzione dell'euro.

3. MODIFICA PROPOSTA

- (8) Conscia del significato politico e del valore simbolico delle retribuzioni e pensioni, la Commissione prevede di anticipare la loro fissazione in unità euro al 1°1.1999.
- (9) Di conseguenza, essa propone che a partire dal 1°1.1999, tutti i riferimenti al Bef e tutti gli importi espressi in Bef siano sostituiti, nello statuto, nel regime applicabile agli altri agenti e negli altri regolamenti applicabili ai funzionari e altri agenti, con riferimenti all'euro e con importi espressi in unità euro.
- (10) Gli importi che compaiono nel bollettino di stipendio (stipendio base, indennità, contributi, imposta, ...) saranno espressi in unità euro e l'euro diventerà dunque la valuta "pivot" per il calcolo delle retribuzioni e pensioni. Tuttavia, dato che il tasso di conversione tra il Bef e l'euro sarà fisso, ciò non cambierà l'importo netto della retribuzione o della pensione. La Commissione sarà incaricata di calcolare e di far pubblicare i risultati di questa conversione nella Gazzetta ufficiale.
- (11) A partire dal 1°1.1999 le retribuzioni e pensioni saranno fissate in unità euro nei paesi che hanno adottato l'euro (ciò rispetta le disposizioni statutarie poiché l'euro diventa moneta nazionale in questi paesi). Nei paesi che non hanno adottato l'euro il 1°1.1999 le retribuzioni e pensioni continueranno a essere pagate nella moneta nazionale.
- (12) Nulla cambierà al livello della retribuzione (o pensione) netta riscossa dal funzionario o agente, indipendentemente dalla sede di servizio (o di residenza, per i pensionati). La soluzione implicherà soltanto una modifica formale dello statuto compatibile con il metodo di adattamento delle retribuzioni.
- (13) In conclusione, questa soluzione anticiperà al 1999 la fissazione del diritto in euro.

4. ASPETTI CONNESSI

- (14) Le retribuzioni fuori UE, cui si applica il coefficiente correttore Belgio e che sono pagate in Bef, saranno pagate in euro. Su domanda del funzionario, potranno

continuare a essere convertite, in tutto o in parte, nella valuta della sede di servizio con relativa applicazione del coefficiente correttore e tasso di cambio.

- (15) Le indennità di missione fissate in Bef saranno convertite in unità euro al tasso di conversione a partire dal 1° 1.1999. La liquidazione continuerà a essere effettuata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'unione europea (1 tra paesi IN).
- (16) Le altre indennità fissate in Bef saranno anch'esse convertite in unità euro al tasso di conversione a partire dal 1° 1.1999.

5. MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

Nello statuto e negli altri regolamenti interessati, i termini "franchi belgi" saranno sostituiti con il termine "euro", e gli importi in Bef dagli equivalenti in unità euro al tasso di conversione, con decorrenza 1° gennaio 1999. A tal fine, la Commissione presenta le seguenti proposte:

- (17) Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro.
Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.
- (18) Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.
Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee.
- (19) Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento n. 122/66 dei Consigli relativo alla fissazione dell'indennità di trasporto.
Presentata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 65 paragrafo 3 dello Statuto.
- (20) Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) n.300/76 del Consiglio relativo alle indennità che possono essere concesse nel contesto di un servizio continuo o a turni.
Presentata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 56 bis dello Statuto.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. / 98 DEL CONSIGLIO
DEL**

recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68¹ che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti delle Comunità per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L paragrafo 4, terza frase e l'articolo 235,

visto il regolamento (CE) N.1103/97² del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro,

visto il regolamento (CE) N. ... / 98³ relativo all'introduzione dell'euro,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

visto il parere della Corte di giustizia⁵,

visto il parere della Corte dei conti⁶,

considerando che l'euro sarà la moneta dei paesi che adottano l'euro a decorrere dal 1° gennaio 1999; che l'unità monetaria è un euro; che un euro è diviso in cento cent; che l'euro sarà, durante un periodo transitorio, altresì diviso nelle unità monetarie nazionali;

considerando che è opportuno fissare in unità euro, nei paesi che hanno adottato l'euro, le retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari dei funzionari e altri agenti delle Comunità fin dal 1° gennaio 1999;

considerando che il potere d'acquisto di questi diritti pecuniari non dev'essere lesa dalla presente modifica regolamentare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

1 GU L56 del 04.03.68 p. 1, modificato da ultimo dal regolamento n. / 98 GU L del
2 GU L 162 del 19.06.97, p. 1
3 Risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 - GU C 236/7 del 02.08.97 p. 1
4
5
6

Articolo 1

Nello statuto⁷, nel regime applicabile agli altri agenti e negli altri regolamenti applicabili ai funzionari e agenti delle Comunità, i termini "franchi belgi" sono sostituiti con il termine "euro" e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione.

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n.1103/97.

Articolo 2

Al paragrafo 1 dell'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, i termini "franco belga" sono sostituiti con il termine "cent".

Articolo 3

Per la conversione degli stipendi base che figurano all'articolo 66 dello Statuto e all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, il primo scatto e la differenza tra il primo e il secondo scatto di ogni grado risultano dall'applicazione diretta del tasso di conversione. Gli altri scatti sono ottenuti aggiungendo questa differenza allo scatto precedente.

Articolo 4

Con decorrenza 1° gennaio 1999, la data che figura all'articolo 63 secondo capoverso dello statuto è sostituita dalla data 1° gennaio 1999.

Di conseguenza, i nuovi coefficienti correttori sono determinati dai rapporti tra le parità economiche in vigore e i nuovi tassi di cambio, espressi ambedue in euro, previsti all'articolo 63 dello statuto.

In occasione dell'adeguamento annuale con decorrenza 1° luglio 1999, la data che figura all'articolo 63 secondo capoverso dello statuto sarà sostituita dalla data 1° luglio 1999.

Articolo 5

A partire dal 1° gennaio 1999, anche i coefficienti correttori in vigore nei paesi terzi sono ricalcolati in base al rapporto tra le parità economiche in vigore e i corrispondenti nuovi tassi di cambio del 1° gennaio 1999 espressi in euro. In occasione dell'adeguamento dei

⁷ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 modificato da ultimo dal regolamento n. ... / 98 GU L ... del

coefficienti correttori fissati con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1999, il tasso di cambio corrispondente ridiverrà quello del mese precedente la data di decorrenza.

Articolo 6

Nei regolamenti n. 2530/72⁸ (Euratom, CECA, CEE), 1543/73⁹, 2150/82¹⁰, 1679/85¹¹, 3518/85¹² (CECA, CEE, Euratom), 2274/87¹³ (Euratom, CECA, CEE) 1857/89¹⁴(CEE), 2688/95¹⁵ e 2689/95¹⁶(CE, Euratom, CECA) del Consiglio i termini "franchi belgi" sono sostituiti dal termine "euro" e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione.

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n.1103/97.

Articolo 7

Il 1° gennaio 1999, la Commissione procederà, a titolo del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi delle varie monete che figurano nello statuto e nel Regime applicabile agli altri agenti e all'adeguamento dei coefficienti correttori che risulta dalla variazione dei tassi di cambio; i valori così definiti verranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale nel corso del mese di gennaio 1999.

Articolo 8

Ogni importo dovuto in applicazione dello statuto, del regime applicabile agli altri agenti e degli altri regolamenti applicabili ai funzionari e agenti delle Comunità e che si riferisce, per la sua liquidazione, ad un fatto verificatosi anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, oppure a periodi precedenti questa data, continua a essere fissato secondo le norme statutarie applicabili anteriormente a questa data.

⁸ GU L 272 del 05.12.1972, p. 1

⁹ GU L 155 dell'11.06.1973, p. 1

¹⁰ GU L 228 del 04.08.1982, p. 1

¹¹ GU L 162 del 21.06.1985, p. 1

¹² GU L 335 del 13.12.1985, p. 56

¹³ GU L 209 del 31.07.1987, p. 1

¹⁴ GU L 181 del 28.06.1989 p. 2

¹⁵ GU L 280 del 23.11.1995, p. 1

¹⁶ GU I 280 del 23.11.1995, p. 4

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ed è applicabile a partire dal 1°1.1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il.....

Per il Consiglio

Il Presidente

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. / 98 DEL
CONSIGLIO
DEL**

che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L paragrafo 4, terza frase e l'articolo 235,

visto il regolamento (CE) N.1103/97¹ del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro,

visto il regolamento (CE) n. ... / 98² relativo all'introduzione dell'euro,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con riguardo al regolamento n. / 98³ del Consiglio del ..., recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁴, che definisce lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro, occorre modificare [di conseguenza] il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n 260/68⁵ del Consiglio modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n ... / 98⁶,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

¹ GU L 162 del 19.06.1997 p. 1

² Risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 - GU C 236/7 del 02.08.1997 p. 1

³ GU L ... del ...

⁴ GU L 56 del 04.03.1968, p. 1

⁵ GU L 56 del 04.03.1968, p. 8

⁶ GU L ... del ...

Nel regolamento n. 260/68 del Consiglio i termini "franchi belgi" sono sostituiti dal termine "euro" e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione.

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro fissate dal regolamento (CE) n. 1103/97.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "L'imposta è riscossa mediante ritenuta alla fonte. Il suo importo è arrotondato al centesimo di euro inferiore."

Articolo 3

Il 1° gennaio 1999 la Commissione procederà, a titolo del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi in franchi belgi che appare nel regolamento n. 260/68 del Consiglio; i valori così definiti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale nel corso del mese di gennaio 1999.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ... ed è applicabile a partire dal 1° 1.1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. .../ 98 DEL
CONSIGLIO
DEL**

che modifica il regolamento n. 122/66 dei Consigli relativo alla fissazione dell'indennità di trasporto.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase e l'articolo 235,

visto il regolamento (CE) n.1103/97¹ del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro,

visto il regolamento (CE) n. ... / 98² relativo all'introduzione dell'euro,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con riguardo al regolamento n. ... / 98³ del Consiglio del ..., recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁴, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro, occorre modificare di conseguenza il regolamento n. 122/66⁵ dei Consigli relativo alla fissazione dell'indennità di trasporto,

considerando che spetta al Consiglio che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 65 paragrafo 3 dello statuto, fissare l'elenco delle località per le quali può essere concessa un'indennità di trasporto, l'importo massimo e le modalità di concessione della suddetta indennità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Nel regolamento, i termini "franchi belgi" sono sostituiti dal termine "euro" e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione.

¹ della GU L 162 del 19.06.1997 p. 1

² Risoluzione del Consiglio del 7 luglio 1997 - GU C 236/7 del 02.08.1997 p. 1

³ GU n.

⁴ della GU L 56 del 04.03.1968, p. 1

⁵ GU L 150 del 12.08.1966, p. 2751/66

Si applicano le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro, fissate dal regolamento (CE) n.1103/97.

Articolo 2

Il 1° gennaio 1999, la Commissione procederà, a titolo del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi in franchi belgi che figurano nei regolamenti n. 7/66/Euratom e 122/66/CEE dei Consigli; i valori così definiti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale nel corso del mese di gennaio 1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ed è applicabile a partire dal 1° 1.1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. / 98 DEL
CONSIGLIO
DEL**

che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n.300/76 del Consiglio relativo alle indennità che possono essere concesse nel contesto di un servizio continuo o a turni.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 L, paragrafo 4, terza frase e l'articolo 235,

visto il regolamento (CE) n.1103/97¹ del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro,

visto il regolamento (CE) n. / 98² relativo all'introduzione dell'euro,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del comitato dello statuto,

considerando che, con riguardo al regolamento n. / 98³ del Consiglio del ..., recante modifica del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁴, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e gli altri regolamenti e regolamentazioni applicabili a detti funzionari e agenti per quanto riguarda la fissazione delle retribuzioni, pensioni e altri diritti pecuniari in euro, occorre modificare di conseguenza il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n.300/76⁵ del Consiglio relativo alle indennità che possono essere concesse nel contesto di un servizio continuo o a turni,

considerando che spetta al Consiglio, che delibera su proposta del Commissione, previo parere del comitato dello statuto, determinare le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e i tassi delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

¹ GU L 162 del 19.06.1997 p. 1

² Risoluzione del Consiglio di 1997 - GU C 236/7 del 02.08.1997 p. 1

³ GU n.

⁴ GU L 56 del 04.03.1968, p. 1

⁵ GU L 38 del 13.02.1976, p. 1

Nel regolamento (CECA, CEE, Euratom) n.300/76⁶ del Consiglio, i termini "franchi belgi" sono sostituiti dal termine "euro" e gli importi in franchi belgi dal loro equivalente in unità euro al tasso di conversione.

Vengono applicate le regole relative all'arrotondamento delle somme di denaro, fissate dal regolamento (CE) n.1103/97.

Articolo 2

Il 1° gennaio 1999, la Commissione procederà, a titolo del presente regolamento, alla conversione in euro degli importi in franchi belgi che figurano nel regolamento n. 300/76 del Consiglio; i valori così definiti saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale nel corso del mese di gennaio 1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ed è applicabile a partire dal 1° .1.1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

⁶ G U L 38 del 13.02.1976, p. 1

ISSN 0254-1505

COM(98) 324 def.

DOCUMENTI

IT

09 06 01

N. di catalogo : CB-CO-98-332-IT-C

ISBN 92-78-36398-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo